

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO XLVII

BARI, 9 MARZO 2016

n. 24



Leggi e regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

S O M M A R I O

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

REGOLAMENTO REGIONALE 3 marzo 2016, n. 3

Modifiche al regolamento regionale 3 maggio 2013, n.9 “Istituzione dell’Albo Regionale delle Imprese Boschive”.....10167

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

REGOLAMENTO REGIONALE 3 marzo 2016, n. 3

Modifiche al regolamento regionale 3 maggio 2013, n.9 "Istituzione dell'Albo Regionale delle Imprese Boschive".

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

VISTO l'art. 44, comma 1, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 128 del 23/02/2016 di adozione del Regolamento;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO:**Art. 1****Modifica all'articolo 2 del regolamento regionale 3 maggio 2013, n. 9**

1. L'art. 2 è riformulato come segue:
"1. L'iscrizione all'Albo è obbligatoria per:
 - a. l'esecuzione lavori selvicolturali, lavori di sistemazione idraulico-forestali, opere di imboscamento e di rimboscamento;
 - b. operazioni di taglio boschivo per superfici boscate superiori ad ettari 1 (uno)".

Art. 2**Modifica dell'articolo 4 edl regolamento regionale 3 maggio 2013, n. 9**

1. Al comma 1 dell'art. 4 dopo il termine "lavori" è aggiunto "oggetto di ciascun affidamento".
2. All'art. 4 è aggiunto il seguente comma 3: "3. Nel caso di utilizzazioni boschive e di altri lavori selvicolturali non legati a finanziamenti pubblici andrà ritenuta sufficiente l'iscrizione ad una qualsiasi delle classi, risultando l'importo dei lavori non facilmente definibile né desumibile dall'autorizzazione al taglio".

Art. 3**Modifica dell'articolo 5 del regolamento regionale 3 maggio 2013, n. 9**

1. All'art. 5 è aggiunto il seguente comma: "1. L'iscrizione all'Albo delle imprese boschive può essere richiesta da imprese regolarmente costituite e iscritte alla C.C.I.A. nelle attività economiche dell'agricoltura e della silvicoltura."
2. Il comma 1 dell'art. 5 diviene comma 2 ed è modificato come segue: il termine "boschiva" è sostituito da "di cui al comma 1";

il testo della lettera a) é riformulato come segue: “a) ragione sociale dell’impresa, sede legale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)”.

Art. 4

Modifica dell’articolo 6 del regolamento regionale 3 maggio 2013, n. 9

1. Al comma 1, lettera e) dell’art. 6 il termine “meccanici” è eliminato.

Art. 5

Modifica dell’articolo 7 del regolamento regionale 3 maggio 2013, n. 9

1. Al comma 2 dell’art. 7 sono apportate le seguenti modifiche: al punto 3) il termine “1.500” è sostituito da “800”; dopo il punto 4) è aggiunto il seguente periodo: “Saranno ritenute utili, per tale computo, anche le giornate lavorative impegnate in operazioni selvicolturali effettuate nell’ambito della lotta passiva agli incendi.”

Art. 6

Modifica dell’articolo 9 del regolamento regionale 3 maggio 2013, n. 9

1. Il comma 4 dell’art. 9 é riformulato come segue: “4. Al termine dei lavori della Commissione il provvedimento di iscrizione all’Albo è adottato dal Dirigente della Sezione.”
2. Il comma 5 dell’art. 9 é riformulato come segue: “5. Dopo l’adozione dei provvedimenti di iscrizione, viene pubblicato l’elenco aggiornato delle Imprese Boschive sul sito ufficiale della Regione Puglia.”

Art. 7

Modifica dell’articolo 10 del regolamento regionale 3 maggio 2013, n. 9

1. Al comma 1 dell’art. 10 i termini “di cui all’art. 8” sono eliminati.
2. Al comma 2 dell’art. 10 i termini “senza specificazione dell’anno di rilascio” sono eliminati.

Art. 8

Modifica dell’articolo 11 del regolamento regionale 3 maggio 2013, n. 9

1. Al comma 1 dell’art. 11 sono apportate le seguenti modifiche:
il termine “chiedere” è sostituito da “ottenere”;
il termine “domanda” è sostituito da “istanza”.

Art. 9

Modifica dell’articolo 12 del regolamento regionale 3 maggio 2013, n. 9

1. Al comma 2 dell’art. 12 sono apportate le seguenti modifiche:
i termini “sentita la” sono sostituiti da “su proposta della”;
la frase “con notifica alla ditta interessata mediante nota raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero a mezzo posta elettronica certificata” é eliminata;
la lettera d) è abrogata.

Art. 10**Modifica dell'articolo 13 del regolamento regionale 3 maggio 2013, n. 9**

1. Al comma 2 dell'art. 13 sono apportate le seguenti modifiche:
i termini "sentita la" sono sostituiti da "su proposta della";
la frase "con notifica alla ditta interessata mediante nota raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero a mezzo posta elettronica certificata" é eliminata;
la lettera "a)" ripetuta é sostituita da "b)";
alla lettera f) i termini "passata in giudicato" sono sostituiti da "di condanna definitiva".

Art. 11**Modifica dell'articolo 15 del regolamento regionale 3 maggio 2013, n. 9**

1. Al comma 1 dell'art. 15 dopo il termine "Pubblici" è aggiunto "per l'esecuzione dei lavori e delle operazioni di cui all'art. 2".
2. Al comma 2 dell'art. 15 la frase "per i lavori di cui al comma 2 dell'articolo 1 e/o all'esecuzione dei lavori di cui al comma 2 dell'articolo 1" & sostituita da "di cui al precedente comma".
3. Il comma 3 dell'art. 15 é riformulato come segue:
"3. Una impresa boschiva, regolarmente iscritta all'Albo, in relazione alla partecipazione a gara per lavori forestali o in relazione anche alla stipulazione di un contratto di lavoro con soggetti non pubblici ma che usufruiscono di finanziamento pubblico per progetti in campo forestale, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti di altra impresa boschiva regolarmente iscritta, di classe adeguata, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni."
4. Il comma 5 dell'art. 15 é abrogato.


Art. 12**Modifica dell'articolo 16 del regolamento regionale 3 maggio 2013, n. 9**

1. Al comma 2 dell'art. 16 sono apportate le seguenti modifiche: il termine "marzo" è sostituito da "aprile"; dopo il termine "anno" è aggiunto "successivo a quello di iscrizione".
2. All'art. 16 è aggiunto il seguente comma 2 bis:
"2 bis. I versamenti dovranno essere effettuati sul conto corrente postale 60225323 intestato a "Regione Puglia - Tasse, tributi e proventi regionali", riportando una delle seguenti causali, secondo il caso che ricorre:
a. "Oneri istruttori per l'iscrizione all'Albo Imprese Boschive Regione Puglia"
b. ""Tassa annuale Albo Imprese Boschive Regione Puglia, anno ____"."

Art. 13**Abrogazione dell'articolo 18 del regolamento regionale 3 maggio 2013, n. 9**

1. L'articolo 18 del regolamento regionale 3 maggio 2013, n. 9 é abrogato.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 080 540 6316 / 6372 / 6317 - Fax 080 540 6379
Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>
e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott.ssa Antonia Agata Lerario**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974
GrafSystem s.n.c. - 70026 Modugno (Ba)